

INFORMATIVA

I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA D.L. 201/2011

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2012 n° 201, convertito in L. 22/12/2012, n° 214 e succ. integr. ;
Visto il D.Lgs. 14/03/2011, n°23;
Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27/12/2006, convertito con modificazioni in L. 26/04/2012, n°44

CHI VERSA (art.13, comma 1)

L'imposta deve essere pagata da tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale.

Soggetti passivi: il proprietario o il soggetto titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili.

Leasing: soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto.

Concessione aree demaniali: soggetto passivo è il concessionario.

Casa coniugale: in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, paga solo il coniuge assegnatario della casa coniugale.

Uso gratuito dell'abitazione: non sarà più possibile beneficiare delle agevolazioni sulle case destinate ad abitazione principale e concesse in uso gratuito a parenti per le quali si applicherà l'aliquota ordinaria dello 0.76%

IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA (art. 13, comma 2)

Presupposto dell'imposta è il possesso dei fabbricati, ancorchè abusivi o privi di rendita catastale, ivi comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze. Sono soggetti ad imposta anche le aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati.

Fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli: esenti poiché Roccaraso ricade in area di montagna.

ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 13, comma 2)

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La norma specifica che le agevolazioni per l'abitazione principale, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile situato nel territorio comunale, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

FABBRICATI RURALI E RURALI STRUMENTALI

Sono soggetti passivi anche i fabbricati rurali, tutt'ora iscritti al catasto terreni, le abitazioni dei coltivatori e i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Fabbricati rurali: se non ancora iscritti al catasto terreni dovranno essere accatastati entro il 30 novembre 2012. Le case di abitazione dei coltivatori e imprenditori agricoli dovranno pagare l'IMU prevista per le abitazioni principali

CALCOLO IMU

Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2 - C/6 - C/7	160	Cat. C/3 - C/4 - C/5-	140	Cat. D (no D/5)	60	Cat. D/5	80

VALORE IMPONIBILE = RENDITA CATASTALE X 1.05 X MOLTIPLICATORE

Aree fabbricabili: la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio

Immobili inagibili: la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell'anno durante il quale permangono dette condizioni.

L'inagibilità o inabilità può essere autocertificata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal proprietario ai sensi del D.P.R. n.445/2000. **Alla dichiarazione IMU deve essere allegata la perizia o l'autocertificazione attestante quanto sopra.** Per fruire dell'agevolazione occorre, in ogni caso, presentare domanda al Comune.

ALIQUOTE

Per l'acconto di giugno (entro il 18/06/2012) si riportano le aliquote del tributo come stabilite dalla legge (art.13 D.L. n° 201/2011):

FATTISPECIE	ALIQUOTE
Abitazione principale e pertinenze	0.4%
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	0.76%

Attenzione: IL COMUNE PUÓ, CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2012, MODIFICARE, LE ALIQUOTE DI BASE, ENTRO IL LIMITE PREVISTO DALLA LEGGE. ENTRO IL 10 DICEMBRE 2012 ANCHE IL GOVERNO PUÓ INTERVENIRE CON DPCM PER MODIFICARE LE ALIQUOTE DI BASE DELL'IMU.

Detrazioni: 200 € detrazione base + 50€ per ogni figlio di età non sup. ai 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale. Le detrazioni sono proporzionali ai mesi durante i quali protrae la destinazione. In caso di condivisione della proprietà e dell'utilizzo dell'immobile da parte di più soggetti, la detrazione va ripartita in parti uguali

NB: L'importo complessivo della maggiorazione non può superare 400 €

Quota dello Stato: Ad eccezione dell'abitazione principale e delle sue pertinenze per cui è dovuta solo la "Quota Comune", per gli altri immobili e per le aree fabbricabili occorre procedere al versamento (contestualmente e con le stesse modalità della "Quota Comune") della "Quota Statale", rappresentata dal 50% dell'imposta calcolata ad aliquote base.

VERSAMENTI 2012

ABITAZIONE PRINCIPALE:

A scelta del contribuente:

1° ACCONTO 18 giugno 2012 50% dell'imposta calcolata con aliquota 0.4%

SALDO 17 dicembre 2012 calcolo del dovuto con l'aliquota deliberata dal Comune,
dedotto l'acconto versato a giugno

A scelta del contribuente

1° ACCONTO 18 giugno 2012 33.33% dell'imposta calcolata con aliquota 0.4%

2° ACCONTO 17 settembre 2012 33.33% dell'imposta calcolata con aliquota 0.4%

SALDO 17 dicembre 2012 calcolo del dovuto con l'aliquota deliberata dal Comune,
dedotto degli acconti

TERRENI, AREE FABBRICABILI E ALTRI FABBRICATI

1° ACCONTO 18 giugno 2012 50% dell'imposta calcolata con aliquota 0.76%

SALDO 17 dicembre 2012 calcolo del dovuto con l'aliquota deliberata dal Comune,
dedotto l'acconto versato a giugno

CODICI TRIBUTO

Codice Ente Comune di Roccaraso	H434
IMU abitazione principale e pertinenze "Quota Comune",	3912
IMU aree fabbricabili "Quota Comune"	3916
IMU aree fabbricabili "Quota Stato"	3917
IMU altri fabbricati "Quota Comune"	3918
IMU altri fabbricati "Quota Stato"	3919

MODALITÀ DI VERSAMENTO (art.13, comma 12)

Il versamento in acconto deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione Imu ed altri tributi locali)

A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile utilizzare apposito bollettino di conto corrente postale.

Nel versamento è necessario separare la quota comunale dal quella statale.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è pari o inferiore a 12,00 €

DICHIARAZIONE IMU

Per l'anno 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è stabilito al 30 settembre 2012. Il modello di dichiarazione verrà approvato con Decreto Ministeriale.

90 giorni: è il termine massimo di presentazione della dichiarazione dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.